

BOZZA
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

Camera di Commercio Chieti Pescara con sede in Chieti, via F.lli Pomilio, C.F. 02558590697 - rappresentata per il presente atto dal Dott. Michele De Vita, Segretario Generale, ai fini del presente atto ivi domiciliato, di seguito, per brevità, anche solo "Camera di Commercio".

e

xxxxx con sede legale in xxxx (xxxx), via xxxx xx, PEC xxxxx, P. IVA xxxxxx, in persona del legale rappresentante xxxxx ai fini del presente atto ivi domiciliato (di seguito per brevità "Sponsor")

Premesso che:

- La Giunta camerale, con deliberazione n. 127 del 30/07/2020, ha accolto la proposta proposta di collaborazione con Innovalley per l'organizzazione della II edizione Start Cup Competition Abruzzo per l'anno 2020, una competizione finalizzata alla diffusione della cultura imprenditoriale all'interno del sistema universitario regionale abruzzese, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto impatto di business per promuovere lo sviluppo economico del territorio abruzzese;
 - StartCup Abruzzo è una competizione promossa ed organizzata da Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara, Agenzia di sviluppo – Azienda speciale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, Associazione Innovalley, PoliHub Incubatore del Politecnico di Milano, in collaborazione con l'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, l'Università di Teramo, l'Università de L'Aquila, il Gran Sasso Science Institute e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e con il patrocinio della Regione Abruzzo, al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business
 - StartCup Abruzzo, competizione associata al Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), premia le migliori iniziative imprenditoriali con un riconoscimento in denaro e in servizi, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, valido ed efficace per l'edizione 2020; eventuali modifiche e/o integrazioni adottate dal Comitato Organizzatore del Premio saranno immediatamente comunicate tramite aggiornamento dello stesso sul sito ufficiale della competizione (www.startcupabruzzo.it).
 - Il regolamento di partecipazione prevede la concessione di premi da parte di soggetti sponsor (imprese e/o i soggetti quali Enti pubblici, Fondazioni Bancarie, sponsor privati, ecc). interessati a sostenere finanziariamente l'iniziativa con un premio di minimo di € 3.000,00 (oltre IVA se dovuta) all'idea imprenditoriale della sezione del bando di cui l'impresa sponsor ha interesse specifico.
 - lo Sponsor è soggetto che opera nel settore xxxxxxxxxx e, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con la Camera di Commercio, che opera a nome del comitato organizzatore dello StartCUP, un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario, per la valorizzazione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti;
 - le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto il quale rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria, regolati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni di legge emanate in materia;
- tutto ciò premesso, tra le parti così come sopra rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 (Oggetto del contratto)

Con il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante, Camera di Commercio, a nome del Comitato Organizzatore dello StartCUP 2020, attribuisce a xxxxxxx che accetta la qualifica di Sponsor del Premio _____ di Start CUP Abruzzo 2020 e per l'effetto concede a quest'ultima, per tutta la durata dell'evento StarCUP 2020 e fino al 31.10.2021, la visibilità del relativo logo negli spazi e con le modalità di seguito elencati:

- Sito www.startcupabruzzo.it logo con link al sito aziendale;
- Programma evento finale e comunicazioni successive (cartaceo, sito web, pagina facebook, instagram): logo inserito accanto all'idea imprenditoriale sponsorizzata;
- Cartella stampa distribuita durante la giornata della manifestazione di premiazione;
- Pannello evento STARTCUP ABRUZZO Abruzzo: logo inserito;
- Interviste all'impresa sponsor ed inserimento nei canali web e di comunicazione degli organizzatori;
- Videowall: logo proiettato nella cerimonia di premiazione
- Distribuzione di materiale promozionale aziendale dedicato all'evento (a carico dell'azienda).

ART. 2 (Durata del contratto)

Il presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione fino al 31.10.2021 o comunque fino alla completa esecuzione delle obbligazioni in esso previste a carico delle parti.

È espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

ART. 3 (Corrispettivo)

Lo Sponsor si impegna a corrispondere a Camera di Commercio Chieti Pescara l'importo di € **xxxx.000,00** (xxxx/00) oltre a Iva se dovuta.

Camera di Commercio Chieti Pescara emetterà fattura elettronica alla stipula del contratto al codice destinatario.

Lo Sponsor provvederà al pagamento tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura.

ART. 4 (Risoluzione del contratto)

Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;

- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;

- atti e/o fatti lesivi dell'immagine di ciascuna parte.

Il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.

ART. 5 (Facoltà di recesso)

È attribuita alla Camera di Commercio la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dell'Azienda Sponsor.

L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.

ART. 6 (Responsabilità)

Lo Sponsor è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, che Camera di Commercio si trovi a dover subire e/o risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento o di inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dalla presente

scrittura.

ART. 7 (Divieto di cessione del contratto)

É vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 8 (Foro Competente)

Per ogni controversia nascente dal presente accordo Camera di Commercio e lo Sponsor convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Chieti.

Le Parti concordemente escludono la concorrenza del Foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

ART. 9 (Spese)

Eventuali spese, nonché imposte e tasse, nascenti a seguito della presente convenzione, sono a carico dello Sponsor.

ART. 10 (Miscellanea)

La presente scrittura costituisce l'intero accordo tra le Parti con riferimento all'oggetto della stessa, supera e sostituisce ogni precedente trattativa, accordo o intesa, anche scritta.

Ogni deroga o modifica alle clausole del Contratto sarà inefficace se non pattuita per iscritto tra le Parti. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all'altra parte nella forma scritta.

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra parte per iscritto.

Le Parti si danno atto che la presente scrittura è stata oggetto di contraddittorio tra le stesse e che ogni singola clausola e pattuizione in essa previste è il risultato della volontà di tutte. Non trova quindi applicazione la normativa relativa alle clausole, anche vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

ART. 11 (Trattamento dei dati personali)

Lo Sponsor autorizza sin d'ora Camera di Commercio al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di dati personali, il conferimento di dati alla Camera di Commercio è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'esecuzione del presente protocollo. Il trattamento dei dati personali da parte della Camera viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l'utilizzo di mezzi informatici. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito anche GDPR). Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Chieti Pescara, Via F.lli Pomilio snc, Chieti. Tel.: 08715450 PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati: e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it pec: rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it

ART. 12 (Norma di chiusura)

Lo Sponsor, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di Sponsorizzazione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente contratto.